

REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI

(approvato nella seduta di Consiglio Nazionale del 11/11/2021, modificato nella Conferenza dei Presidenti del 7 giugno, approvato nella seduta di Consiglio Nazionale del 27/07/2022)

ART. 1

Istituzione e funzioni

È istituita la Conferenza dei presidenti (di seguito CdP) degli ordini Regionali dei Geologi (di seguito OORRGG), che avrà funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio Nazionale dei Geologi (di seguito CNG), nonché di discussione e di confronto tra tutti gli OORRGG, onde favorire e orientare le funzioni di coordinamento e di indirizzo del CNG.

La CdP inoltre propone i rappresentanti degli OORRGG nelle Commissioni nazionali.

Rimane comunque impregiudicata l'autonomia decisionale dei singoli OORRGG.

ART. 2

Rappresentanti

Sono rappresentanti effettivi, quindi con diritto di voto, i Presidenti in carica del Consiglio degli OORRGG, o loro delegati.

I Presidenti possono farsi rappresentare con delega scritta (anche trasmessa via email o consegnata a mano, al coordinatore in carica), da uno dei Consiglieri del proprio Ordine o dal Presidente di un altro ORG.

ART. 3

Partecipazione alle Riunioni

Alle riunioni della Conferenza dei Presidenti possono partecipare, senza diritto di voto, i Consiglieri degli Ordini Regionali non delegati. Su richiesta della CdP e per esigenze di discussione di specifici punti di cui all'OdG, possono esser invitati, senza diritto di voto, altri soggetti esterni alla CdP.

Alle riunioni della CdP possono partecipare, oltre al Consigliere nominato quale delegato dal CNG, anche altri Consiglieri del CNG, senza diritto di voto.

ART. 4

Rapporti con il CNG

Le riunioni della CdP sono comunicate al CNG anche con trasmissione dell'OdG.

Al CNG e a tutti gli OORRGG viene trasmesso, a mezzo pec, il verbale della riunione approvato dalla CdP, a firma del coordinatore in carica.

ART. 5

Organizzazione

La CdP si riunisce preferibilmente presso la sede del CNG a Roma, in videoconferenza o in forma mista, salvo particolari occasioni (eventi, congressi, ecc.) e/o su richiesta specifica, secondo un calendario che si stabilirà di volta in volta, sulla base delle proposte dei singoli OORRGG o di particolari esigenze.

La CdP sarà presieduta a turno, per un periodo orientativo di 6 mesi, da un coordinatore eletto tra uno dei Presidenti degli OORRGG; in occasioni di eventi territoriali la CdP sarà presieduta dal Presidente dell'ORG ospitante. Qualora il coordinatore fosse impossibilitato per cause di forza maggiore, il Presidente con più anni di iscrizione, disponibile, presiederà la riunione stabilita. In ogni caso il Presidente di seduta modererà la gestione degli interventi, ecurerà l'organizzazione, la convocazione e la verbalizzazione delle riunioni della CdP di cui al successivo Art. 6, nonché la stesura e l'invio dell'Ordine del Giorno (OdG) a tutti gli OORRGG ed al CNG, raccogliendo eventuali proposte e/o richieste provenienti dagli stessi OORRGG, entro e non oltre 5 giorni lavorativi (escludendo il girono della seduta stessa). Il Coordinatore sarà anche responsabile dell'organizzazione e dell'invio a mezzo PEC dei documenti della CdP al CNG e a tutti gli OORRGG.

Qualora il Presidente coordinatore della CdP, in carica in quel momento, dovesse dimettersi o avvicinarsi con il Presidente di nuova nomina, il Presidente con più anni di iscrizione, che si dichiari disponibile, convocherà la seduta per gli adempimenti successivi. Nella prima seduta utile verrà pertanto eletto un nuovo coordinatore di CdP a maggioranza assoluta (11).

ART. 6

Validità delle riunioni e delle decisioni

La CdP è validamente costituita quando è presente la maggioranza assoluta dei Presidenti o loro delegati.

Le decisioni, i pareri e le proposte da sottoporre al CNG sono presi a maggioranza degli aventi diritto al voto e non sono vincolanti per gli OORRGG; le stesse saranno trasmesse, a cura del Presidente di turno, a tutti i Presidenti degli OORRGG, nonché al CNG, per le valutazioni di merito e le eventuali determinazioni.

Qualora sopraggiungessero questioni di urgenza tali da richiedere una decisione immediata, per argomento non inseriti all'OdG, i Presidenti degli OORRGG potranno validare con la maggioranza qualificata dei 2/3 (14) degli aventi diritto.

ART. 7

Approvazione e modifiche del Regolamento

Il presente Regolamento è approvato con la sottoscrizione da parte dei Presidenti degli OORRGG o loro delegati elencati in calce.

Esso potrà essere modificato in tutto o in parte, in ogni momento, anche su richiesta di un singolo ORG, con l'approvazione della maggioranza (11) dei Presidenti o loro delegati e la successiva trasmissione al CNG per ogni determinazione di competenza.

ART. 8

Spese

Le eventuali spese di organizzazione delle CdP sono ripartite in parti proporzionali fra tutti gli OORRGG, (salvo i diversi accordi per lo specifico evento), mentre le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico diretto dei singoli OORRGG.